



## **CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA DIFFUSIONE DELL'INSEGNAMENTO E L'USO DELLA LIS – L.R. 20/2016**

### **TRA**

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come "Regione", con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale Dr. Paolo Favini

### **E**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come "Ufficio Scolastico Regionale", con sede a Milano, in Via Pola, n. 11, rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Delia Campanelli

### **PREMESSO CHE**

- La Legge Regionale del 5 agosto 2016, n. 20 detta "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile";
- Il D.P.C.M. dell'11 febbraio 2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" art. 8, comma 2, definisce le funzioni dell'Ufficio Scolastico, individuando altresì quelle di:
  - promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali;
  - cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
- La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 70 stabilisce che "Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, conche alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»";
- La delibera regionale n. X/6832 del 30 giugno 2017 ha stabilito le "Linee Guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale di Regione Lombardia";
- Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale valutano opportuno attivare la reciproca collaborazione al fine di realizzare progetti dedicati alla promozione di attività di ricerca di

metodologie didattiche e strategie, nonché azioni di formazione rivolte al personale docente e non docente, nell'ambito della diffusione dell'insegnamento e dell'uso della LIS presso le istituzioni scolastiche del primo ciclo statali e paritarie, organizzate in reti di scuole.

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

### **Art. 2 – Finalità**

1. In attuazione della Lr n. 20/2016, le azioni promosse da Regione Lombardia in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale saranno finalizzate a:
  - a. Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell'inclusione, anche attraverso l'individuazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell'inclusione e la definizione di indicatori utili a misurare qualità dell'inclusione e degli apprendimenti;
  - b. Ricercare metodologie e didattiche inclusive, nonché la sperimentazione di modelli di collaborazione e di cooperazione dei team docenti, anche in collaborazione con le associazioni;
  - c. Sostenere lo sviluppo di una cultura dell'inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi con disabilità sensoriale;
  - d. Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi.

### **Art. 3 – Oggetto**

1. Con la presente convenzione Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche progetti di ricerca di metodologie didattiche e strategie, nonché di formazione rivolta al personale docente e non docente sul tema dell'insegnamento e dell'uso della LIS nelle scuole del primo ciclo statali e paritarie.
2. I progetti, elaborati da reti di scuole, devono essere coerenti con le finalità di cui all'art. 2 e dovranno sviluppare almeno due delle seguenti "linee strategiche":
  - promuovere l'insegnamento e l'uso della LIS;
  - promuovere attività di ricerca di metodologie didattiche e strategie;
  - promuovere formazione del personale docente e non docente, valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni, anche con associazioni presenti sul territorio.

### **Art. 4 – Compiti delle parti**

1. Le parti si impegnano a realizzare un avviso per la presentazione dei progetti volto a:
  - Definire i soggetti destinatari, gli obiettivi specifici dei progetti candidabili, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione, le risorse e le modalità di rendicontazione;

- Affidare all'Ufficio Scolastico Regionale la gestione di un avviso per la presentazione dei relativi progetti;
  - Costituire una Commissione inter-istituzionale paritetica di valutazione dei progetti pervenuti.
2. Le parti si impegnano altresì a:
- mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi ai soggetti beneficiari, allo sviluppo dell'iniziativa approvata e agli esiti del monitoraggio e della valutazione di impatto;
  - promuovere le attività previste nell'avviso, realizzando congiuntamente momenti pubblici di condivisione, diffondendo obiettivi, procedure e risultati a favore di tutta la rete associativa.

#### **Art. 5 – Criteri di valutazione**

1. La valutazione dei progetti verrà effettuata dalla Commissione inter-istituzionale paritetica sulla base dei seguenti criteri:  
 Coerenza del progetto con le finalità del bando  
 Qualità del progetto (coerenza tra l'articolazione della proposta progettuale e le finalità/ gli obiettivi perseguiti/risultati attesi)  
 Innovazione/Trasferibilità delle esperienze realizzate  
 Qualità e ampiezza della rete
2. La Commissione inter-istituzionale paritetica provvederà a declinare ulteriormente i suddetti criteri indicandoli nell'Avviso.

#### **Art. 6 – Modalità di monitoraggio delle attività di Progetto**

1. L'Ufficio Scolastico Regionale avrà cura di monitorare il rispetto del cronoprogramma dei progetti che si svolgeranno nell'anno scolastico 2017/2018 e si concluderanno al termine delle attività didattiche.

#### **Art. 7 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione sino a conclusione dell'avviso compresa la fase di rendicontazione finale presentata dai soggetti beneficiari.

#### **Art. 8 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione**

1. Per la realizzazione dei progetti valutati positivamente Regione mette a disposizione risorse complessive pari a € 170.000,00 (centosettantamila/00) di cui 120.000,00 nel 2017 e € 50.000,00 nel 2018.
2. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari a 10.000,00 euro
3. Le risorse economiche di cui al comma 1 saranno erogate da Regione Lombardia all'istituzione scolastica capofila di ogni rete di cui all'art. 3 in due tranche. La prima tranche sarà erogata entro novembre 2017 mentre la seconda tranche, a saldo, entro settembre 2018, a seguito della rendicontazione delle attività svolte.

#### **Art. 9 – Referenti**

1. Per la realizzazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti responsabili:
  - per Regione Lombardia:

Claudia Moneta –Dirigente della Unità Organizzativa Indirizzi di programmazione sociale e promozione delle formazioni sociali della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di regione Lombardia

– per l'Ufficio Scolastico:

Roberto Proietto – Dirigente dell'Ufficio V dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

### **Art. 10 – Responsabilità, manleva e recesso**

1. L'Ufficio Scolastico Regionale è responsabile dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. Inoltre, sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.
2. L'Ufficio Scolastico esonera e solleva la Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione.

### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. L'Ufficio Scolastico e la Regione dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. Titolare del trattamento è l'Ufficio Scolastico.  
Responsabile interno del trattamento è l'Ufficio Scolastico, nella persona del proprio legale rappresentante.  
Responsabile del trattamento interno per Regione Lombardia è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale RAIS.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale:
  - a. dichiara di essere consapevole che i dati trattati nello svolgimento della presente convenzione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
  - b. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - c. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto S.G. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell'incarico;
  - d. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
  - e. si impegna a comunicare alla Giunta Regionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali, di cui è titolare la stessa Giunta, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

- f. si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- g. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

### **Art. 12 – Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora l'Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Milano, lì 25 settembre 2017

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale

Dr Paolo Favini

---

Per l'Ufficio Scolastico Regionale:

il Direttore Generale

Dott. ssa Delia Campanelli

---